Agenzia Italiana
per la Cooperazione allo Sviluppo

SEDE AICS AMMAN

CONTRATTO DI LAVORO DI DIRITTO PRIVATO A TEMPO DETERMINATO DISCIPLINATO DAL DIRITTO LOCALE NEL RISPETTO DEI PRINCIPI FONDAMENTALI DELL'ORDINAMENTO ITALIANO

TRA

L'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo (d'ora in poi "AICS") – Sede estera di Amman, codice fiscale n. 97871890584, nella persona di Michele Morana, titolare della Sede estera di Amman, nel quadro del programma di cooperazione allo sviluppo denominato **"Fondo di assistenza alla gestione tecnica ed amministrativa dei programmi della cooperazione italiana in Giordania – AID 10839", delibera del Direttore AICS n. 7293 del 14 luglio 2016.**

E

La dott.ssa **Antonella Berardinucci**, [redacted]

E, congiuntamente, "le Parti"

PREMESSO CHE

- Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c) del D.M. 113/2015, regolamento recante lo Statuto dell'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, l'Agenzia realizza e monitora in loco le iniziative di cooperazione anche mediante personale non appartenente alla pubblica amministrazione mediante la stipula di contratti di diritto privato a tempo determinato, disciplinati dal diritto locale, nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento italiano;
- Che a seguito delle istruzioni pervenute dalla Sede AICS Centrale con MSG N 1634 del 21 dicembre 2017 e N 645 del 16 gennaio 2018 in merito alle procedure ed al modello di contratto da utilizzare per l'assunzione di personale a tempo determinato, la Sede AICS di Amman ha provveduto ad uniformare i contratti d'impiego in scadenza al nuovo modello contrattuale di cui al messaggio sopra menzionato;
- Che la Sede Estera AICS di Amman, nell'ambito dell'iniziativa **"Fondo di**

assistenza alla gestione tecnica ed amministrativa dei programmi della cooperazione italiana in Giordania – AID 10839", delibera del Direttore AICS n. 7293 del 14 luglio 2016, ha ravvisato la necessità di avvalersi della collaborazione di una unità di personale per lo svolgimento dei compiti di **Esperto Amministrativo Contabile**;

- che con il Messaggio AICS Roma n. 8439 del 11.06.2018 è stata approvata la Variante non Onerosa n. IV al Piano Finanziario dell'iniziativa in parola AID 10839 che prevede la capienza finanziaria fino ad un massimo di ulteriori 24 mesi di contratto per la figura di Esperto Amministrativo Contabile;
- che con il medesimo messaggio sopra menzionata è stata altresì approvata l'estensione temporale dell'iniziativa fino al 06 novembre 2019;
- che, al fine di individuare tale collaboratore, il Committente ha pubblicizzato in data 11 aprile 2017 un avviso di incarico per la selezione di un Esperto Amministrativo Contabile e che, a conclusione di tale procedura, il candidato che meglio risponde alle esigenze del Committente è risultata essere la dott.ssa Antonella Berardinucci;
- che il Committente ed il Lavoratore hanno siglato un contratto d'impiego a tempo determinato in data 17 luglio 2017 della durata di 12 mesi con decorrenza dal 17.07.2017 e scadenza il 16.07.2018;
- che la dott.ssa Antonella Berardinucci ha operato con piena efficienza ed efficacia i compiti assegnateli nell'ambito del precedente contratto e con piena soddisfazione del Committente;
- che il Lavoratore ha espresso la propria disponibilità ad accettare la proposta del Committente di rinnovare il contratto nei termini nelle condizioni già previste per l'incarico precedente;
- che ai sensi degli articoli 6 e 7 della Convenzione sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali aperta alla firma a Roma il 19 giugno 1980, resa esecutiva con legge n. 975/1984 ed applicabile erga omnes, in base all'art. 57 della legge 218/1995, il presente contratto ed i rapporti giuridici che ne scaturiscono sono regolati dall'ordinamento locale;
- tutto ciò premesso si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. La premessa e gli Allegati[1] (Termini di Riferimento) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ART. 2
MANSIONI CONTRATTUALI E LUOGO DI LAVORO

1. La **Dott.ssa Antonella Berardinucci** è impiegata nella funzione di Esperto Amministrativo Contabile, con i compiti meglio specificati nei termini di

riferimento/*Job description* in allegato.

2. Il prestatore di lavoro dipende, ai fini amministrativi e disciplinari, dal titolare della sede estera territorialmente competente.

3. La prestazione lavorativa viene svolta presso l'ufficio della Sede estera di Amman sito in Islamic College Street, 77, Jabal Amman, Amman - Giordania

ART. 3
DECORRENZA E DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto, viene stipulato a tempo determinato e pieno, per un **periodo di 12 (dodici) mesi rinnovabile, a partire dal 17 luglio 2018.**

2. Il presente contratto di lavoro non fa sorgere fra l'AICS e il prestatore di lavoro alcun rapporto d'impiego pubblico, né determina aspettative di lavoro stabile.

3. Il prestatore di lavoro è assoggettato ad un periodo di prova di due mesi di effettivo lavoro. Il superamento della prova, formalmente attestato con relazione scritta del titolare di sede estera, è condizione per la prosecuzione del contratto.

La mancata attestazione di positivo superamento della prova al termine del relativo periodo deve intendersi come manifestazione tacita da parte del responsabile di sede estera del ritenuto mancato superamento della prova.

Durante il periodo di prova entrambe le parti possono liberamente interrompere il rapporto di lavoro con un preavviso all'altra parte di almeno una settimana; il termine di preavviso può essere sostituito con il pagamento della relativa indennità sostituiva.

ART. 4
TRATTAMENTO ECONOMICO

1. Alla **Dott.ssa Antonella Berardinucci** è corrisposta una retribuzione lorda **di Euro 30.000,00 (trentamila euro).**

2. La retribuzione lorda, da corrispondersi in dodici mensilità posticipate, è comprensiva di ogni eventuale altra indennità, dovuta in base alla legge locale. Lo stipendio netto sarà liquidato mensilmente, non prima di ogni 27 del mese, a mezzo di bonifico bancario. Eventuali spese bancarie dovute alla modalità di pagamento sono a carico del prestatore di lavoro

ART. 5
ASSICURAZIONI PREVIDENZIALI

1. Ai sensi della legislazione locale, il Lavoratore è assicurato per invalidità, vecchiaia e superstiti e per l'assicurazione per infortuni sul lavoro e malattie professionali presso la "Social Security Corporation".
   L'importo globale dei contributi da pagarsi alla Social Security Corporation per il presente contratto, come risulta dall'allegato prospetto di calcolo che forma parte integrante del contratto stesso, corrisponde al 21.75% della retribuzione

complessiva lorda ed ammonta a Euro 6.525,00 ripartiti fra le parti contraenti come segue:

- A carico del Committente: 14.25% pari a Euro 4.275,00
- A carico del Lavoratore: 7.50% pari ad Euro 2.250,00

ART. 6
ASSISTENZA SANITARIA

1. Il Lavoratore è ammesso a fruire delle prestazioni sanitarie in caso di malattia e maternità erogate dalla compagnia di assicurazione locale Arab Insurance Co il cui costo, pari a circa Euro 1.200 (euro milleduecento0 è interamente a carico del Committente.

ART. 7
ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO E MALATTIE PROFESSIONALI

1. Il prestatore di lavoro è assicurato contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali nelle modalità e nei termini previsti dalla normativa locale della Social Security Corporation.

ART. 8
VIAGGI DI SERVIZIO

Per i viaggi di servizio, previamente autorizzati dal titolare della sede estera, al prestatore di lavoro spetta il rimborso delle spese di viaggio, vitto e alloggio, nei limiti previsti dal regolamento previsto per il personale interno dell'AICS.

ART. 9
FERIE

1. Salva migliore disposizione della normativa locale, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo di ferie annuali di (32) trentadue giorni lavorativi[2], su base annuale.

2. Il prestatore di lavoro ha diritto, altresì, ai giorni festivi retribuiti previsti dal calendario della Sede estera per il periodo di contratto, per un massimo di 11 giorni annui.

3. Qualora la legge locale stabilisca festività retribuite non incluse in quelle previste dal calendario della sede, il prestatore di lavoro potrà usufruirne avvalendosi dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

4. Qualora la legge locale stabilisca un numero di festività retribuite superiori a quelle previste dal calendario della Sede estera, il prestatore di lavoro potrà usufruirne dietro corrispondente riduzione dei giorni di ferie di cui al primo comma del presente articolo.

5. Il prestatore di lavoro non può rinunciare alle ferie e non è previsto il pagamento delle ferie non godute.

---

[2] Il numero di trentadue si deve intendere comprensivo delle sei giornate previste dall'art. 1, comma 1, lettere a) e b) della legge n. 937/1977. (26 giorni di ferie più sei giornate).

ART. 10
ASSENZA PER MALATTIA

1. In difetto di legislazione locale più favorevole, in caso di malattia, il prestatore di lavoro ha diritto ad assentarsi dal lavoro fino complessivi 60 giorni su base annua (da intendersi come anno solare) di cui i primi 15 interamente retribuiti, mentre nei successivi 15 la retribuzione verrà ridotta di 1/5.

2. Superato il periodo di 60 giorni, il titolare di sede estera può procedere alla risoluzione contratto di lavoro, salva l'applicazione della legge locale, se più favorevole.

3. Per gravi motivi personali o di famiglia, al prestatore di lavoro può essere autorizzata un'assenza dal servizio non retribuita per non più di venti giorni su base annua.

ART. 11
CONGEDI, RIPOSI E PERMESSI DI MATERNITA' E PATERNITA'

1. Nel caso in cui la legge locale non preveda congedi, riposi e permessi di maternità e paternità, il trattamento giuridico-economico per i congedi, i riposi e i permessi connessi alla maternità e paternità di figli legittimi e naturali, adottivi e in affidamento è quello stabilito dalla legislazione italiana al Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 e ss.mm. ii.

ART. 12
PERMESSI RETRIBUITI

1. Il prestatore di lavoro ha diritto a fruire dei giorni di permessi retribuiti, previsti dalla normativa locale, fornendone adeguata motivazione documentata.

ART. 13
ORARIO DI LAVORO E DI SERVIZIO

1. Il prestatore di lavoro è tenuto a rispettare un orario di 36 (trentasei) ore settimanali, ripartite su cinque giorni lavorativi, salvo quanto diversamente previsto dalla normativa locale.

2. Per particolari esigenze di servizio, il titolare della Sede estera può richiedere al prestatore di lavoro di prolungare la prestazione di lavoro oltre l'orario normalmente previsto, salvo riposo compensativo. Se previsto dalla legge locale e ove le risorse finanziare lo consentano, il titolare della Sede estera può disporre l'eventuale pagamento delle prestazioni straordinarie.

ART. 14
DOVERI DEL PRESTATORE DI LAVORO

1. Il prestatore di lavoro nell'espletamento dei propri compiti ha l'obbligo di fedeltà; di risiedere ad Amman durante l'intera vigenza del contratto; di prestare la propria opera con la massima diligenza nello svolgimento delle mansioni che gli sono affidate; di comportarsi con particolare discrezione e riservatezza, rispettando il segreto d'ufficio. di conformarsi nei rapporti di lavoro ai principi di una assidua e solerte collaborazione; di

tenere in ogni occasione un comportamento conforme al prestigio dell'ufficio e tale da stabilire rapporti di fiducia; di adeguare la condotta, anche privata, alla dignità dell'ufficio; di non esercitare alcuna altra attività lavorativa.

2. Il prestatore di lavoro non potrà esercitare alcuna altra attività professionale sia in regime di lavoro autonomo che subordinato.

3. Il prestatore di lavoro deve, in ogni caso, attenersi agli obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Agenzia *(inserire link)*, che dovrà essere sottoscritto per presa visione.

ART. 15
INFRAZIONI E PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione del rimprovero verbale e, in caso di recidiva, della censura per lievi infrazioni ai doveri d'ufficio, quali, ad esempio:

1) inosservanza delle disposizioni di servizio;
2) condotta non conforme a principi di correttezza;
3) insufficiente rendimento;
4) comportamento non conforme al decoro delle funzioni.

2. Al prestatore di lavoro può essere inflitta la sanzione della sospensione dal servizio, con privazione della retribuzione fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni nel caso di recidiva plurima nelle infrazioni di cui al comma precedente.

3. Nei casi più gravi si procede alla risoluzione del contratto di lavoro secondo le previsioni di cui all'art. 16 che segue.

4. Nei casi previsti dai commi precedenti, salva l'ipotesi di rimprovero verbale, l'irrogazione delle sanzioni disciplinari è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 16
RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto a tempo determinato può essere risolto da parte del prestatore di lavoro con un preavviso di 30 giorni, come previsto dalla legge locale, salva la possibilità di ridurre tale periodo con il consenso del titolare della Sede estera.

2. Il titolare della Sede estera, sentita la sede centrale dell'AICS, potrà risolvere il contratto, con atto motivato, inviato all'interessato, nei casi seguenti:

a) per incapacità professionale;
b) recidiva nelle infrazioni di cui al secondo comma dell'art. 15 del presente contratto;
c) assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio;

d) falsa attestazione di presenza in servizio;

e) persistente insufficiente rendimento, ovvero qualsiasi fatto grave che dimostri piena incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio;
f) condanna passata in giudicato per un reato che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto dì lavoro, che non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità;

g) per riduzione di personale o chiusura della sede estera e/o termine anticipato del progetto;
h) in caso di accertata inabilità permanente allo svolgimento delle mansioni contrattuali;
i) in caso di violazione del codice etico e di comportamento AICS.

3. Nei casi di risoluzione del contratto di cui al comma precedente, la Sede estera è tenuta ad un preavviso di trenta giorni, come previsto dalla legge locale. In luogo del preavviso la sede estera può disporre, previa autorizzazione dell'Agenzia, l'erogazione di un'indennità in misura corrispondente all'intera retribuzione spettante per il periodo di mancato preavviso.

4. In caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del prestatore di lavoro, la sede estera provvederà a recuperare sulle spettanze dovute a qualsiasi titolo dal medesimo il periodo corrispondente al mancato preavviso.

5. Non è dovuto alcun preavviso, con interruzione immediata del rapporto di lavoro, nel caso di:

a) commissione in servizio di gravi fatti illeciti di rilevanza penale;
b) alterchi con vie di fatto nei confronti di altri dipendenti o terzi;

c) accertamento che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o comunque con mezzi fraudolenti;
d) commissione in genere di atti o fatti dolosi di gravità tale da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro;

e) condanna passata in giudicato per reati che comportino, in Italia, l'interdizione perpetua dai pubblici uffici;
f) venir meno dei requisiti soggettivi e oggettivi previsti per l'assunzione, ivi compresa la scadenza del permesso di soggiorno e/o di lavoro.

5. Nei casi previsti dal presente articolo la risoluzione del contratto è preceduta dalla contestazione scritta dell'addebito che deve avvenire entro trenta giorni dalla conoscenza del comportamento inadempiente. Il prestatore di lavoro è convocato per essere sentito con un preavviso di almeno 20 (venti) giorni per consentirgli di fornire le proprie giustificazioni, potendosi farsi assistere da un procuratore di sua fiducia. In luogo dell'audizione è facoltà del prestatore di lavoro depositare una memoria scritta.

ART. 17
LIMITI DI ETA'

1. Il contratto ha termine, per raggiunti limiti di età, a decorrere dal primo giorno del mese successivo al compimento del sessantasettesimo anno di età, così come

previsto dalla normativa italiana

ART. 18
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. Salvo quanto diversamente previsto dalle disposizioni qui contenute, il rapporto di lavoro disciplinato dal presente contratto è assoggettato alla legislazione locale.

2. Fermo restando quanto disposto in materia dalle norme di diritto internazionale generale e convenzionale competente a risolvere le eventuali controversie che possano insorgere dall'applicazione del presente contratto è il foro locale.

Data, 17 luglio 2018

Il prestatore di lavoro

Antonella Berardinucci

Il Titolare della Sede estera di Amman

Michele Morana

SCHEMA DI CALCOLO DEL COSTO DEL LAVORATORE

	Nome e Cognome del Lavoratore	Antonella Berardinucci
	Programma	Fondo di assistenza alla gestione tecnica ed amministrativa dei programmi della Cooperazione Italiana in Giordania. AID 10839 Delibera del Direttore AICS n. 7293 del 14.07.2016
	Esercizio finanziario	2018
	Salario Lordo Mensile	Euro 2.500,00
	Periodo di validità del contratto	12 mesi dal 17 luglio 2018 al 16 luglio 2019
	Salario Lordo Complessivo	Euro 2.500 x 12 = Euro 30.000,00
	% quota Social Security (previdenza sociale obbligatoria locale) a carico del datore di lavoro	14.25%
	% quota Social Security a carico del lavoratore	7.50%
	Costo complessivo della previdenza sociale obbligatoria a carico del datore di lavoro	Euro 4.275,00
	Costo complessivo della previdenza sociale obbligatoria a carico del lavoratore	Euro 2.250,00
	Costo complessivo della Social Security (b +c)	Euro 6.525,00
	Costo Contratto (a + b)	Euro 34.275,00
	Assicurazione sanitaria	Euro 1.200,00
	Costo complessivo (e +f)	Euro 35.475,00

ALL. 1 MANSIONI CONTRATTUALI

L'Esperto amministrativo contabile assicurerà le seguenti funzioni:

- Dare supporto tecnico amministrativo alle attività di gestione delle iniziative finanziate dalla cooperazione italiana sul territorio Giordano;
- Predisporre la documentazione relativa allo stato finanziario delle iniziative;
- Garantire il monitoraggio finanziario delle iniziative ONG da realizzarsi in Giordania e redazione di tutti gli atti contabili e amministrativi ad esse connessi;
- Preparare tutte le dovute rendicontazioni finanziarie dei progetti in esecuzione da sottoporre all'approvazione dell'AICS – Sede Centrale;
- Preparare la documentazione necessaria per la pubblicazione dei bandi di gara relativi ad acquisizioni di beni e servizi;
- Assicurare il funzionamento e l'allineamento del programma contabile AICS;
- Fornire la necessaria assistenza tecnica alle missioni amministrative in Giordania di esperti interni e/o esterni sulle iniziative finanziate;
- Effettuare su indicazione del direttore le opportune visite di monitoraggio amministrativo finanziario nelle aree interessate dalle iniziative;
- Collaborare per gli aspetti di competenza, alla predisposizione di piani operativi e loro varianti;
- Assolvere a tutti gli adempimenti amministrativi che si rendano necessari secondo le esigenze della Sede AICS di Amman, in applicazione alle procedure dell'Agenzia italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.